

Legge Provinciale 21/11/1983, n. 45

“Modifiche all’ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull’edilizia agevolata”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 60 del 24/11/1983, Suppl. Straord.]

**TITOLO VII
(DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE)**

Art. 70

Nel primo comma dell’art. 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55 le parole “*comunque non inferiore a 50 m.*” vengono sostituite dalle parole “*comunque non inferiore a 25 m.*”.